

COMUNE DI SAN SALVO



Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/05/2020	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
N. 9 del Reg.	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **08.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- MARIKA BOLOGNESE	SI	12- MARILENA SARCHIONE	SI
2- ANTONIO M. BOSCHETTI	NO	13- EUGENIO SPADANO	SI
3- EMANUELA DE NICOLIS	SI	14- ANGELICA TORRICELLA	SI
4- CARMEN DI FILIPPANTONIO	SI	15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI	SI
5- CARLA ESPOSITO	SI	16- GIANMARCO TRAVAGLINI	SI
6- TONY FAGA	SI	17- MARICA MICHELA ZINNI	SI
7- GENNARO LUCIANO	SI		
8- AVV. TIZIANA MAGNACCA -	NO		
Sindaco			
9- ELISA MARINELLI	SI		
10- GIOVANNI MARIOTTI	NO		
11- ROBERTO ROSSI	SI		

Presenti	14	Assenti 3	₹
i i Cociiu	17	Assenti	,

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la seduta. Assiste il SEGRETARIO GENERALE **DOTT. ALDO D'AMBROSIO.**La seduta è PUBBLICA.

Sono presenti in aula n. 15 consiglieri – Assenti 2 : Esposito – Torricella Angelica Sono altresì presenti tutti gli assessori componenti la Giunta Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie:
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che, fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari, ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa "è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza";
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che, con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

EVIDENZIATO che ,anche per l'anno 2020, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni

di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

ATTESO CHE, il medesimo art. 57-bis ha introdotto il comma 683-bis, al fine di precisare che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati":;

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 2, del art. 57-bis del D.L. n.124/19 nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'ARERA, introduce il "bonus sociale" per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

RILEVATO che nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

VISTA la situazione emergenziale dovuta all'epidemia COVID-19 che ha colpito il Paese, e che per il contenimento dell'emergenza i vari DPCM hanno disposto la chiusura obbligatoria di attività economiche;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020, con la quale l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ha disposto il quadro regolatorio per i Comuni, ai fini delle riduzioni applicabili alle attività soggette a chiusura obbligata dalle norme statali, per il relativo periodo;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui i Comuni possono applicare agevolazioni:

- a) "abitazioni con unico occupante,
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo";

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

EVIDENZIATO che l'art. 17 della legge n. 166/2016, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", ha apportato modifiche all'art. 1, comma 652, della Legge n. 47/2013;

CONSIDERATO che il nostro Comune ai sensi del comma 659 della L.147/2013 ha introdotto le seguenti riduzioni:

- a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%, a condizione che:
- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorre dall'anno d'imposta 2020,"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente";

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata nei termini previsti dalla normativa e regolati;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

EVIDENZIATO che, in riferimento a quanto sopra esposto, ai sensi del comma 660 del L.n.147/2013 si intende applicare le ulteriori riduzioni ai fini TARI:

- riduzione del 20% della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa, ciò al fine di agevolare i nuclei familiari più numerosi;
- riduzione del 20% della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 comma 3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo, in

possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa, ciò al fine di agevolare nuclei familiari con la presenza di portatore di disabilità;

- riduzione massimo del 20% della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa, quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD, al fine di incentivare un corretto conferimento differenziato;
- a riduzione del 20% della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa:
 per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a
 favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade
 nel territorio comunale, la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra
 con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera
 prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si
 verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che
 viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in
 società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di
 trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione
 dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da
 altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni
 antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva, finalizzata all'incentivazione di nuove attività;

RAVVISATA la necessità di disporre solo per l'anno 2020, per l'emergenza COVID-19 che ha colpito il paese, per quelle attività economiche obbligate alla chiusura dell'attività dai vari DPCM durante l'emergenza, una riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura come pure suggerito da ARERA nella delibera nr. 158/2020/R/RIF;

RITENUTO opportuno prevedere solo per l'anno 2020 per le categorie di utenze non domestiche obbligate alla chiusura dell'attività durante l'emergenza COVID-19 dai vari DPCM, una riduzione quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura, al fine di supportare tali utenze nel rilancio delle proprie attività;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente":

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti;

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

SENTITA la Commissione Bilancio nella seduta del 18 maggio 2020;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Udita la relazione del Presidente della Commissione Bilancio, cons. Di Filippantonio, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Uditi gli interventi dei consiglieri Boschetti e Travaglini Fabio Orlando, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia:

Uditi altresì gli interventi dell'assessore Marcello a chiusura della discussione, del Sindaco a completamento della discussione stessa e del Presidente del Consiglio che precisa che per quanto attiene agli interventi sta consentendo una eccezione regolamentare data l'importanza dell'argomento, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Udito l'intervento, reso per dichiarazione di voto a nome di tutta la minoranza, dal consigliere Boschetti, come da trascrizione allegata alla presente e alla deliberazione n. 8 del 29/05/2020, immediatamente eseguibile, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Posto ai voti, da parte della Presidenza, l'argomento di che trattasi;

Con il seguente voto palese, reso per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 : Esposito – Torricella Angelica

Favorevoli 10

Contrari 5 (Mariotti, Luciano, Boschetti, Travaglini Fabio Orlando, Bolognese)

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti , come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1 GENNAIO 2020;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto favorevole unanime reso nella forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 : Esposito - Torricella

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 previa separata unanime e palese votazione al fine di procedere con gli adempimenti consequenziali

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PUNTI 5,6,7,8,9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Numero 5, numero 6, numero 7, numero 8 e numero 9, la parola alla presidente della commissione di bilancio Di Filippantonio per la illustrazione.

CONSIGLIERE, DI FILIPPANTONIO:

Buongiorno a tutti, procediamo con il punto numero cinque l'approvazione del regolamento generale delle entrate. Il presente regolamento disciplina generale delle entrate comunali, siano essere di natura tributaria o non tributaria nel rispetto della semplificazione degli adempimenti di contribuenti utenti, con obiettivi di equità efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge del 27 luglio del 2000 la n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega la numero 23 del 2014. Il regolamento detta norme relative la procedura e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio al contenzioso ai rimborsi. Inoltre, individua competenze e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo. Vengono indicati gli istituti deflattivi offerti dal legislatore al fine di evitare il contenzioso, promuovere la regolarizzazione spontanea degli inadempimenti e contenere l'insorgenza delle liti tributarie. Molto importante ad opera delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 124 del 2019, l'art. 13 del decreto legislativo 472 del 97 l'estinzione del ravvedimento ultrannuale ai contributi locali permettendo ai contribuenti autonomamente di porre rimedio ai mancati pagamenti di contributi comunali oltre l'anno dalla violazione o dalla presentazione della dichiarazione. Possono essere sanate tutte le violazioni non ancora accertate sino a quando non abbiano inizio le procedure cautelari ed esecutive ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria e non, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Per le persone fisiche la domanda deve essere corredata da un'attestazione ISEE è valida non superiore a € 15.000,00 e si è provveduto ad articolare la suddivisione delle rate in maniera più favorevole al contribuente. Passiamo all'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre del 2019, la n. 160 è stata abrogata la IUC comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020 per le componenti IMU e TASI mentre viene lasciata

salva la componente TARI la tassa sui rifiuti. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Per la determinazione delle tariffe deve essere approvato il piano finanziario. Novità dell'anno 2020 l'approvazione del piano finanziario secondo le regole ARERA nella delibera n. 443 del 2019. ARERA è l'autorità di regolazione del servizio rifiuti che ha dettato tutto un percorso abbastanza complesso per la elaborazione del piano finanziario. Sempre per l'emergenza Covid 19 in questo regolamento solo per il 2020, è stata prevista una riduzione della tariffa quota variabile per quelle attività economiche obbligate alla chiusura durante il periodo dell'epidemia proporzionato al periodo di chiusura. Passiamo all'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti quindi la TARI, adottate nell'anno 2019. Questo ente, ai fini di aver più tempo per la elaborazione del PEF secondo le regole ARERA, ha adottato la facoltà di approvare per il 2020 le tariffe adottate nel 2019 impegnandosi ad elaborare il PEF secondo ARERA entro il 31 dicembre 2020 e ripartire l'eventuale conguaglio in tre anni a partire dal 2021. Approvazione del regolamento della nuova IMU ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge la 160 del 2019, sono state disciplinate le regole per l'applicazione della nuova IMU con contestuale abrogazione della TASI da parte del comma 738 della legge richiamata. Pertanto, la nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabile alla TASI cosicché a decorrere dal 1° gennaio 2020 sparisce la doppia imposizione locale sugli immobili, queste novità devono essere accolte con favore non solo dai contribuenti, ma anche dagli uffici degli enti locali considerata la semplificazione che potrà generare nella gestione di un solo tributo. Le nuove previsioni benché ripropongano disposizioni analoghe a quella della precedente IMU disciplinano in maniera differente alcune casistiche andando ad incidere sulla soggettività passiva e soprattutto in termini di precisazioni circa la modalità di applicazione dell'IMU e dall'interpretazione della norma non del tutto chiara nella vecchia stesura normativa. Approvazione aliquote IMU 2020, per l'anno 2020 per la nuova IMU, si andranno ad approvare aliquote che sono l'unificazione delle aliquote IMU e TASI con il presupposto di mantenere l'invarianza del gettito previsto in € 5.150.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC pari per l'anno 2020 ad euro 1.074.459,00. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

La discussione su questi punti può iniziare quindi la parola al consigliere Fabio Travaglini, prego.

CONSIGLIERE, FABIO TRAVAGLINI:

Grazie presidente, ci tengo a fare una riflessione generale soprattutto per essere intervenuto diverse volte per iscritto su questo tema anche nelle ultime missive che abbiamo inviato con i colleghi consiglieri di minoranza. Soprattutto vorrei fare una riflessione sul regolamento generale delle entrate comunali. Ieri abbiamo fatto un po' l'excursus dei documenti di questo regolamento e mi risulta che dall'insediamento di questo consiglio, io sono subentrato qualche mese dopo e già c'era un atto che abbiamo modificato poi l'abbiamo modificato un'altra volta, poi l'abbiamo discusso, poi lo riportiamo un'altra volta con un nuovo regolamento. Questo perché cari colleghi consiglieri questo regolamento per come è strutturato, l'ho detto anche in commissione, non funziona e crea un disagio nei cittadini contribuenti perché i cittadini contribuenti morosi non sono gli evasori, non sono chi è invisibile al fisco, non sono chi non vuole pagare, ma è probabilmente chi ha difficoltà, tartassato dalle tasse, l'economia va male, non c'è reattività nel mercato, la maggior parte, molti di chi è in questo consiglio, anche la mia generazione o comunque i "millennians", noi siamo abituati alla partita Iva, non siamo abituati a quello che una volta era il sogno del posto fisso. Questo crea numerosi disagi ai cittadini privati, ma lo crea soprattutto al mondo del lavoro, al mondo produttivo. Ogni volta che noi rimodifichiamo questo regolamento dobbiamo stare attenti a questo perché non penso che a voi non capitano lamentele di cittadini che hanno problemi con il gestore di tributi di questa città. Allora io dico, lo chiedo anche ai colleghi consiglieri di maggioranza, avete fatto un'analisi di questo servizio tributario? Io vi dico che a noi questo servizio tributario e lo voglio approfondire, ho fatto la richiesta via PEC e il 90% alla documentazione già arrivata manca ancora qualcosa che devo ancora studiare attentamente, questo è un servizio che secondo me ci costa troppo e mette a disagio i cittadini perché non riescono nemmeno a confrontarsi, caro presidente del consiglio, con il gestore dei tributi perché secondo me non rispetta nemmeno le minime norme di privacy di sicurezza nella sede in cui sta in piazza Giovanni XXIII. Perché se io vado a trattare problemi economici della mia famiglia, quantomeno ho diritto a stare in una stanza riservata, non posso fare una vetrina in mezzo alla piazza, in una sola stanza che chi aspetta ascolta pure i miei problemi, scusate, ma questo a livello diciamo etico e morale a me sembra da evidenziare. Dopodiché, scusate sono monotono ma voglio tornarci anche oggi su questo punto, perché io non posso accettare delle risposte dilatorie, io vorrei un'espressione di voto oggi del consiglio e vorrei se il presidente accetta proporre un emendamento all'art. 15 di questo regolamento, ex art. 34 che ho segnalato più volte. Perché come ha detto la presidente Di Filippantonio, l'art. 34 si è concesso rate più favorevoli, le rate più favorevoli presidente Di Filippantonio non le ha concesse questa maggioranza, le ha concesse la finanziaria 2020 come ho segnalato a gennaio quando più volte ho ripetuto il concetto che quel tipo di rateizzazione non poteva essere equa, se n'è accorto il legislatore nazionale che non era equa. Del resto, se voi oggi vi confrontate con agenzia delle entrate che il riscossore pubblico dello Stato, potete fare rateizza con un clic, € 60.000,00 le rateizzo con un clic e in più posso, il beneficio decade dopo il pagamento di cinque rate consecutive e non di due rate non consecutive come diciamo noi. Però diciamo, il Comune vuole fare educazione fiscale? Io questo delle due rate lo potrei anche accettare, ma non posso accettare tre punti che ho già segnalato e che ho segnalato insieme agli altri consiglieri della minoranza. Se ho un debito IMU o TARI comunque collegato al possesso dell'immobile ingente da rateizzare evidentemente non posso avere un ISEE inferiore a € 15.000,00 perché come sa la maggior parte di questo consiglio, ma chiunque può verificarlo, l'ISEE si alza anche con il possesso di immobili, anche immobili non produttivi, cioè se il mio bisnonno mi ha lasciato una masseria che non uso, io ho un reddito maggiore ISEE e non posso quindi accedere alle rateizzazioni per i cittadini privati. Per quanto riguarda invece le partite IVA che sono quelle a cui verosimilmente aumenta il peso fiscale, noi stiamo chiedendo, io ve lo voglio rileggere perché voglio sapere se i consiglieri di minoranza hanno letto questo regolamento. Noi abbiamo che per i debiti superiori a € 10.000,00 quindi un debito ingente, ma che non ci vuole niente da arrivarci con una partita Iva, con un'impresa o un'attività artigianale, commerciale, noi dobbiamo produrre con un aggravio di costi, e guardate che lo statuto del contribuente legge nazionale ci dice che le rateizzazioni devono essere concessi al minor costo possibile, questo regolamento devono neanche impugnabile in termini di legge. Noi chiediamo la fideiussione bancaria che non solo ha un costo, ma provate ad andare in banca o confidi, confidi non ne parliamo perché il sistema di confidi è desueto e non funziona più in Abruzzo, in banca non ve la danno, le assicurazioni non so se sono accettate, non mi pare perché chiediamo un'iscrizione all'albo dei 106 e dei 107 gli intermediari finanziari, quindi le fideiussioni assicurative che forse sono le uniche che ancora lo danno, ma devi portargli lo stato di famiglia anche del tuo bisnonno, devi impegnarti pure i denti d'oro del tuo bisnonno, ti danno la fideiussione, quindi già su questo sono escluso. Come se non bastasse, mi si richiede nel caso in cui il carico sia andato a ruolo, di versare seduta stante il 20% delle somme dovute e rimborso integrale delle spese e delle procedure, benissimo il rimborso delle spese e sacrosanto perché un esborso del Comune, ma io ritengo che il versamento del 20% per sbloccare il pignoramento del conto o il pignoramento di un bene, perché soldi fermi amministrativi io credo che questo non è accettabile e soprattutto non è un atteggiamento che vuole agevolare i cittadini. Quindi poiché anche il governo non solo giallo-rosso, ma anche giallo-verde, se vi ricordate ha proposto la

cosiddetta "pace fiscale" cioè parlare con i cittadini e stimolare atteggiamenti virtuosi. Io vi dico che propongo un emendamento presidente, decida lei se ammetterlo o non ammetterlo alla discussione, ma di solito lo facciamo, mi risulta che noi in passato non abbiamo fatto storie su questo, io propongo di aumentare la soglia ISEE a € 25.000,00 e non a 15; di sopprimere la lettera C nel comma 2, dell'art. 15 inerente la presentazione di polizza fideiussoria e di sopprimere per la parte inerente il versamento del 20% il comma 6, dell'art. 15. Dopodiché questo lo presento alla presidenza e vi chiedo se è possibile metterlo ai voti perché voglio capire cosa ne pensa questa maggioranza di governo. Dopodiché vi dico in chiusura di questo intervento che noi dobbiamo approfondire la modalità in cui questo Comune gestisce con il soggetto autorizzato a norma di legge dopo la gara a riscuotere i tributi perché secondo me questo servizio ci costa, ho visto il contratto, ci costa troppo, conviene reinternalizzare il servizio e immaginassi sindaco, tu che hai proponi e richiami l'attenzione del territorio, immaginiamoci un sistema di gestione di tributi interno del territorio, abbiamo i tecnici facciamolo, ma noi non possiamo spendere € 650.000,00 più Iva in cinque anni per il gestore di tributi, che non solo guadagna sull'aggio della riscossione e non mi permette nemmeno di sedermi comodamente in quell'ufficio per trattare i problemi di casa mia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ci sono interventi? Consigliere Boschetti prego

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Buongiorno a tutti i consiglieri, al sindaco, alla giunta comunale presente. Per quanto concerne questo punto all'ordine del giorno e per quanto riguarda il regolamento sulla nuova tassa comunale, mi trovo d'accordo e quindi sono pienamente d'accordo anche il gruppo il partito democratico, con l'intervento del consigliere Fabio Travaglini. Noi su questo argomento abbiamo più volte e ci siamo soffermati in questi tre anni per cercare di migliorarlo e per cercare un po' di renderlo come giustamente nelle premesse del regolamento stesso e nel nella ratio della normativa che lo sorregge, più attenti al contribuente, più vicino al contribuente. Ricordo tra i vari interventi che si facevano in quest'aula, mi si ricordava che si era per l'attenzione alla contribuzione, alla tassazione quindi è come se noi volessimo ricercare di sollecitare l'evasione invece il punto di vista è completamente diverso. Come diceva bene il consigliere Travaglini il nostro intento è quello di cercare di dare la possibilità a chi comunque è in difficoltà di rendersi partecipe alla vita collettiva pagando e corrispondendo quando gli è dovuto per l'imposizione di carattere tributario. Quindi se raggiungiamo un punto

di compromesso oppure se accogliamo le richieste del consigliere Travaglini sicuramente riusciamo ad entrare in sintonia maggiormente con chi oggi vive un momento di difficoltà. Certamente siamo consapevoli che la difficoltà che oggettivamente il contribuente oggi ha e soprattutto il contribuente che è parte di una partita Iva attraversa da un punto di vista fisiologico per l'epoca che vive oggi è ancor più difficile dovuto anche a quello che ricordava il presidente del consiglio qualche ora fa, che ricordava il sindaco, che ricordava il capogruppo il partito democratico il consigliere Gennaro Luciano, cioè legato a questo momento contingente che è un momento veramente particolare dove in qualche modo cercare sempre di più spronarci, ad aiutare chi non riesce ad emergere oppure chi non riesce a restare all'interno del tessuto produttivo. In questa direzione va anche la nostra preoccupazione sul regolamento TARI, la tassa sui rifiuti è una tassa che regge il bilancio, è una tassa importante, è una tassa che comunque ha una sua impostazione normativa ben definita, ma che comunque consente alla pubblica amministrazione, consente all'amministrazione attiva, di poter in qualche modo lavorare con una certa elasticità, mantenendo sempre un rapporto ingressouscita in maniera perfetta. In quest'ottica mi preoccupa la scelta fatta dalla dal Comune di San Salvo perché una scelta che lascia inalterata l'imposizione al 2019, ma che si riserva entro la fine dell'anno di procedere a conguaglio qualora ci dovessero essere dei problemi, rateizzando negli anni quello che verrebbe fuori. È un aspetto veramente preoccupante, in qualche modo si fonda questa impostazione su una delibera effettivamente un po' complicata, la legge io sono andato com'è giusto che sia per ogni consigliere comunale, a leggere la delibera ARERA n. 443 del 2019 per cercare di capire come fare, è un po' complicato, ma un Comune deve nonostante sia complicato cercare di capire come districarsi all'interno delle difficoltà di carattere sia lessicale e anche poi di carattere applicativo per cercare di non mettere in difficoltà noi cittadini, così ci si mette in difficoltà. Noi arriveremo nel 2020 a dicembre con un conguaglio che molto probabilmente ci sarà un ulteriore appesantimento per le nostre famiglie in termini economici, in termini finanziari e questo è un problema per le condizioni in cui siamo e per le condizioni in cui stiamo vivendo. Ma c'è un dato che io sollecito dall'anno scorso che a mio parere deve essere in qualche modo approfondito e va nella direzione che diceva sempre consigliere Travaglini, rispetto agli enti gestori. Noi qua, la cosa che a me meraviglia, bene fa il Comune di San Salvo a febbraio del 2020 a coinvolgere su questo procedimento amministrativo la società che gestisce il servizio, facendo presenta alla società "guarda redigimi il PEF perché dobbiamo cercare di capire come alleviare le difficoltà ai cittadini". La società di tutta risposta, adesso sto acquisendo la nota, purtroppo non sono riuscito ad acquisirla in tempo, la società risponde e dice: "no, non è di mia competenza". Io nutro qualche difficoltà sotto questo profilo, ritengo che la società doveva concertare e collaborare con il Comune per redigere il PEF, per evitare che ci fossero difficoltà e appesantimenti per noi cittadini San Salvesi da un conguaglio che sarà sicuramente maggiore rispetto a quello che noi oggi stabiliamo e paghiamo e allora la società sotto questo profilo non si presenta collaborativa con l'ente locale ed è una società che ha vinto la gara d'appalto soltanto qualche mese fa, San Salvo non vive un momento di grande pulizia. Quindi è una società che dovrebbe essere molto più attenta a collaborare con il Comune quindi bene fa l'ente locale, ma non vi è stato una risposta di natura collaborativa, sotto quest'ottica che ritengo che possono esserci, come dicevo delle forti difficoltà. In questo in questo contesto e mi avvio a concludere, le riduzioni che sono previste nel regolamento in questo momento storico dovevano essere maggiori, dovevano avere più forza, noi abbiamo all'art. 20 le riduzioni del 30% per una serie di abitazioni, i punti A, B, C e D dell'art. 20, a mio parere bisognava procedere con maggiore forza alle riduzioni dal 30% al 35%. Bisognava innalzare e sono d'accordo con il consigliere Travaglini ISE dal 15% al 25% soprattutto per quanto riguarda riduzioni sulle famiglie bisognose cioè le famiglie numerose, le famiglie che hanno delle disabilità. Bisognava fare attenzione a queste difficoltà, operare queste riduzioni sicuramente per questo anno, limitatamente a questo anno dovuta a questa difficoltà contingente momentanea. Quindi sotto questo profilo invito la maggioranza se vi è la possibilità di poter concertare una riduzione della TARI per quanto concerne, di cui all'art. 20 dal 20% al 25% e soprattutto la possibilità di poter innalzare anche qui il reddito ISE da € 15.000,00 a € 25.000,00 e la riduzione dal 35% al 35% per quanto concerne i punti A, B e C dell'art. 20. Quindi su questo regolamento noi abbiamo e nutriamo le perplessità che nutrivamo l'anno scorso in relazione all'espletamento del servizio, per quanto concerne il conguaglio abbiamo e siamo preoccupati perché riteniamo che a dicembre del 2020 ci sarà una bella mazzata per noi cittadini Sansalvesi che dovremmo pagare in tre anni. Avremmo voluto fare a meno e volevamo essere certi ad oggi di quanto pagare, purtroppo oggi non è possibile perché mi si dice che una delibera non si comprende, il soggetto gestore non ha voglia di collaborare e noi cittadini Sansalvesi siamo sottoposti ad un aumento della tassazione che all'improvviso arriverà a dicembre e dovremmo pagarla sì in due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, quelli che saranno, ma sicuramente sono soldi in più che dovremmo sborsare solo perché un gestore non ha voglia di collaborare e solo perché non capiamo una delibera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO: Ha chiesto la parola l'assessore Marcello.

CONSIGLIERE, MARCELLO:

Grazie presidente, buongiorno a tutti e buongiorno a tutto il consiglio, colleghi della giunta, al sindaco, al presidente, a tutti i consiglieri e chi ci segue da casa. Vorrei dare qualche risposta in merito un po' alle domande fatte al consigliere sia Travaglini che Boschetti, per quanto riguarda per le volte che siamo tornati sul regolamento, chiaramente se cambiano le finanziarie, bisogna tornarci sul regolamento, non è che ci siamo tornati perché era sbagliato l'impostazione del regolamento. Per quanto riguarda le fasce che abbiamo deciso insieme sia come consiglio di maggioranza, ma l'abbiamo portato anche alla commissione, là abbiamo chiesto una collaborazione da parte vostra, parliamo del regolamento delle entrate, da parte vostra qualora ci fossero state proposte di portarcele a conoscenza noi avremmo potuto portarlo all'ordine del giorno. Oggi è arrivato l'emendamento però chiaramente l'emendamento potevamo vederlo prima, acquisire anche un parere dei revisori dei conti qualora ci fosse stato bisogno perché penso che in questo momento non sono in grado di poterci dare via streaming una nota ufficiale di quello che possiamo andare a variare. Quindi su questo mi dispiace, non è che uno non lo vuole accogliere... si indubbiamente non incide sulla spesa, sulle modalità del bilancio come lo vogliamo riscuotere. Poi per quanto riguarda il discorso della fideiussione di € 10.000,00 e portarle a € 20.000,00 o addirittura escluderlo. Chiaramente noi siamo un'amministrazione responsabile dove teniamo che il nostro bilancio sia sano e dobbiamo tenere a bada quello che il fondo di dubbia esigibilità perché se questo non l'applichiamo rischiamo che come è successo già in precedenza, noi abbiamo aderito alle varie rottamazioni, una sola abbiamo saltato però ti posso dire che alla prima rottamazione che abbiamo aderito sono state tre cittadini che hanno fatto richiesta, dei tre... Fabio non è così perché qualcuno ha partecipato, la fideiussione l'ha fatta e la sta pagando perché mi dici che non lo puoi fare? perché non lo puoi fare? Non ho capito, no quale contenzioso ha generato? Arriveranno pure le carte, quelle richieste, sarà il tempo che l'ufficio lavorerà e ti fornirà tutte le carte. Però ti posso assicurare su quelle che sono le ditte che stanno al di sopra di questi numeri e parliamo sopra ai € 10.000,00 sono 130 ditte Fabio sopra a € 10.000,00. Perfetto sopra €20.000,00 sono 58 ditte, ti voglio dire una cosa, di queste 58 ditte sono andato ad analizzare chi sono le ditte, il problema Fabio sai che cos'è? Mi sembra che non ci sia rispetto con i cittadini che fanno fatica a pagare e pagano e ci sono poi ditte che conti perché la maggior parte di questi qua sono ditte e questo lo possiamo dire. Fabio, non è che non sono buoni contribuenti però queste persone devono capire anche la fatica che ci sono dei contribuenti che fanno fatica a contribuire e contribuiscono. Cioè non mi sembra rispettoso di fronte a tutto il resto della città che fa questo lavoro e torna a ripetere, quando avrai le carte e potrai esaminare anche chi sono questi contribuenti, fatti anche tu l'idea di quello che succede. Perché questo ne vale per tutti noi della città, come diceva qualcuno prima che ci teniamo, non voglio vedere quello che succede a Vasto, Cupello e altre città, per noi che siamo amministratori di questa città è vogliamo cercare di fare qualcosa per questa città dobbiamo guardare anche queste cose e quando ho visto questi numeri, beh un po' fastidio me l'ha dato Fabio, per vedere chi erano queste persone che chiaramente non stiamo qui a dire o meglio, secondo la relazione fatta l'ufficio perché non mi sono neanche interessato di chi sono queste persone però la relazione d'ufficio è chiara. Se sono proprietari di immobili e qualcuno dice "proprietari d'immobili" sì sono proprietari d'immobili ... probabilmente sono proprietari d'immobili, ne facessero uso di questi immobili oppure vediamo che uso ne fanno di questi immobili perché riscuotono probabilmente affitti, probabilmente ci lavorano, probabilmente ci fanno altro però una cosa è certa che il Comune deve fare la banca per loro, non lo vedo rispettoso nei confronti di una città. No, il concetto probabilmente lo giriamo ogni volta, cerchiamo di girarci intorno a far finta che non esiste questo tipo di problema che ci sono persone secondo me potrebbero anche pagare però girano. Allora prendi le carte, acquisisci le carte e vedi queste società quanti giri di società hanno fatto e probabilmente vedremo che questi soldi non li incasseremo mai. Non possiamo rischiare di avere un fondo di dubbia esigibilità per queste persone, questo mi sembra poco responsabile da parte di un amministratore, anzi quasi zero responsabile, facendo finta di niente. Vogliamo continuare a fare questo? Io a fatica come tante altre persone sono uno che ha partita Iva, a fatica lo faccio però il mio contributo alla città lo do per quelle che sono le tassazioni, ma come me tante altre persone lo fanno e torno a ripetere, quando andremo ad analizzare, quando andrai ad analizzare queste carte ti renderai conto di chi hai di fronte e mi dici se sono in grado di pagare oppure no, lo vedo pochissimo rispettoso. Poi tutto il resto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, l'ISEE l'abbiamo portato da € 5.000,00 a € 15.000,00 oggi mi dite a € 25.000,00 lo potevamo dire in commissione, non c'era nessun tipo di problema ne potevamo discutere in quella sede, non arrivare oggi in consiglio, non avere una linea. A me non risultava questo, a me non risulta che sia stato un dato sulla cosa. Poi per quanto riguarda gli appunti che ha fatto il consigliere Boschetti per le riduzioni che dovevamo fare, ci siamo spinti al massimo con quello che ci diceva ARERA e che diceva il regolamento nazionale, non è che potevamo andare oltre contro la legge. Abbiamo cercato di fare anche di più mettendoci anche del nostro per avere una copertura sana di quello che andavamo a sgravare ai cittadini perché non possiamo rischiare di dire ai cittadini che gli facciamo determinate agevolazioni e non avevamo la copertura finanziaria. Quindi compatibilmente con il nostro bilancio abbiamo fatto in modo che tutti quelli sono gli sgravi che potevamo e possiamo e continueremo a lavorarci affinché si possano fare lo facciamo ben volentieri però torno a ripetere, sempre nel rispetto del bilancio e senza fare annunci alla città illudendo le persone che magari diciamo che gli regaliamo la luna e non siamo in grado di farlo. Questo è quello che mi sento di dire, se ci sono altri punti che mi sfuggono sono a disposizione vostra. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Un attimo sindaco, sì l'intervento però al microfono.

SINDACO, TIZIANA MAGNACCA:

Lo chiariamo informalmente alcuni punti che riguardava la questione di ARERA e la difficoltà dei rapporti con le società gestrici della raccolta. Se è possibile chiarire altrimenti lo facciamo in un altro momento senza problema, solo un intervento più tecnico che di merito. Mi permetto solo di dire che in effetti ARERA ha molto insistito perché entrassero in vigore questi nuovi criteri, nonostante il governo va detto anche a merito del governo rispondendo anche alle richieste di ANCI che ha tentato in tutti i modi di rinviare il metodo di applicazione di ARERA. Il problema con la ditta gestrice che tu hai individuato in maniera molto puntuale è che per la delibera di ARERA devono fornirci una serie di dati. Prima che s'interrompesse il mondo per via del Covid, era nato questo conflitto che però è riscontrato in diversi gestori perché secondo, non è che ora la SAPI, siano particolarmente cattivi, hanno dei pareri legali secondo i quali ritengono di non dover fornire questi dati perché non sono soggetti del servizio integrato, ma soltanto soggetti che gestiscono l'igiene urbana. Questo era ancora all'attenzione di chi avrebbe dovuto risolvere questa questione, ne ho parlato a lungo anche con il presidente regionale dell'ANCI quando poi è venuto giù tutta la necessità di sospensione di questo meccanismo, tanto per dire che è un problema, non per difendere la SAPI anzi, ma è proprio di carattere nazionale. Per cui non avendo ancora, ecco tornando a bomba, non avendo un servizio unico e integrato ed essendo la delibera di ARERA fatta sul presupposto che esistesse in tutte le regioni italiane un servizio unico e integrato, non essendoci ancora pienamente in Abruzzo si trova questa discrepanza per cui il Comune ha ragione ha pretendere i dati del gestore e d'altro canto il gestore avrebbe, diciamo la sua interpretazione non sarebbe neanche del tutto sbagliata nel volerci rifiutare, ma questa è una questione che dovrà chiaramente risolversi anche velocemente sebbene poi una serie di costi noi già li conosciamo. Quanto al conguaglio, il conguaglio non è detto, che sia chiaro purtroppo la presenza di ARERA lo vogliamo dire con chiarezza, non semplificherà le cose nella maniera più

assoluta, pensate solo che c'è un costo per ciascun Comune che deve essere rimborsato ad ARERA per il solo fatto che esiste, quindi fosse anche un euro viene messo a carico del PEF e non è un euro, per dire questo, ma il rimborso va fatto secondo i criteri che prendono a riferimento il 2018. Quindi addirittura potrebbe esserci anche un conguaglio in negativo cioè somme potenzialmente da rimborsare ai cittadini. Ad oggi non è matematico e ce lo auguriamo che sia un aumento in più, abbiamo fatto una prima simulazione e vi dico che il PEF secondo quei criteri sono particolarmente complessi, mi rendo conto che sono particolarmente per me che io i numeri, ma insomma ad una prima simulazione veniva addirittura un PEF di poco, ma inferiore a quello che abbiamo applicato quest'anno perché il riferimento è al 2018, perché poi si applicano una serie di formule algebriche e matematiche per cui dire che ci sarà un aumento per forza non è vero, come d'altro canto io mi sento di dire con onestà non escludo che ci possano essere assolutamente, sarei disonesta a dire il contrario, non è matematico che ci siano, né che siano inferiore, né che sia di più. quindi va fatto questo lavoro serio di confronto con il gestore sperando che intervenga ARERA su questo e li obblighi a fornirci tutti i dati, con CIVETA i dati sono stati forniti con grande facilità ed è pubblica sempre, io sono sempre per il pubblico, in definitiva era soltanto il mio intervento volto a far comprendere che le cose sono un pochino più complicate da un punto di vista tecnico di quello che vogliamo immaginare, ma debbono andare verso una risoluzione con l'aiuto e l'ausilio di ANCI soprattutto e del governo che obblighino ARERA ad essere ancora più chiara e facendola comprendere che su tutto il territorio nazionale ci sono ancora realtà ancora diversificate per quanto riguarda il ragionamento delle gestioni integrate. Un ultima cosa la voglio dire in merito alle riduzioni, noi siamo stati autorizzati quindi era necessaria una deroga per finanziare le riduzioni che come Comune abbiamo fatto per le attività che hanno subito dal lockdown e ARERA ci ha autorizzato ad hoc sui tributi a dire "se voi ritenete di volere fare una riduzione sulla tassa rifiuti intanto la dovete fare solo sulla quota variabile, ma la potete fare finanziandola con il bilancio" quindi bisogna prendere soldi da altra parte e finanziare queste misure di riduzione e l'abbiamo fatto perché condividiamo tutti qui dentro la necessità che in questo momento le attività andavano aiutate. Ma per le altre riduzioni che non toccano le attività produttive chiuse dal lockdown, ogni riduzione deve ritrovare la sua compensazione nel piano finanziario per cui le famiglie numerose che già sono aiutate con una riduzione, non mi ricordo del 25% sulla quota variabile, potremmo pure arrivare al 35%, al 40% il punto è che l'altro 20% lo risparmiamo su chi? Così come tutte le altre riduzioni allora quando fu deciso questo, perché ci mancherebbe c'è scritto non eravamo obbligati quindi questa visibilità c'è, ma il discorso che poi si rispalma necessariamente sulle altre utenze perché il PEF è un piano autonomo. Per cui io posso arrivare a ridurre fino a quello che intanto il massimo il 30% io vorrei dirlo questo, oltre il 30% non si sfonda e quindi si può salire dal 20% al 30% oltre il 30% non è per legge consentita nessuna riduzione. Ma poi bisogna decidere su chi lo risparmiamo, sulle famiglie normali, sulle famiglie con un solo componente, che anzi, hanno uno sgravo perché alla fine producono meno rifiuti oppure sulle attività produttive insomma abbiamo cercato sempre in un sistema migliorabile per carità di equilibrare le diverse posizioni evitando che una riduzione cospicua si potesse tradurre in un peso eccessivo sulle altre categorie, scusatemi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Avevano chiesto la parola la parola un attimo l'assessore Marcello e anche il consigliere Travaglini, siccome stiamo facendo delle eccezioni al regolamento, siccome dobbiamo anche naturalmente procedere sapendo quello che facciamo, le eccezioni sono due a questo punto, anzi tre perché il sindaco, l'assessore e il consigliere possono intervenire visto che si tratta di un argomento comunque da chiarire fino in fondo però sapendo che si tratta di un'eccezione regolamentare. La parola all'assessore prima e poi al consigliere.

ASSESSORE MARCELLO:

Grazie presidente, sempre per rispondere alla domanda che ha fatto il consigliere Travaglini che avevo l'appunto però avevo omesso di prenderlo. Per quanto riguarda il discorso del 20% da versare per sbloccare il pignoramento lo dice l'ex art. 495 del codice di procedura civile, i presupposti dispensabili per accedere alla rateizzazione del pagamento immediato del 20% del debito quindi se per sbloccare questo debito, ci sta un presupposto per sbloccarlo non è che abbiamo deciso noi che se non paghi il 20% non te lo sblocchiamo, quindi l'ex 495 del codice procedura civile dice questo, era semplicemente una precisazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Consigliere Travaglini prego.

CONSIGLIERE, TRAVAGLINI:

Innanzitutto, chiedo scusa presidente, ma il tema mi sottopone ad una pressione quotidiana di imprese associate alla mia associazione che mi sollevano il tema. Del resto, mi risulta è un'analisi empirica che probabilmente non fa statistica, ma mi risulta che la maggior parte dei Comuni non chiede queste condizioni. Non ci interessa quello che fanno i Comuni limitrofi come ci dice il consigliere Gennaro Luciano però è bene dirlo. Dopodiché io probabilmente non mi sono spiegato, ma

mi sembrava di essere stato chiaro e rimango abbastanza colpito dalle parole dell'assessore Marcello perché sembrerebbe che abbiamo proposto un condono o un saldo e stralcio, sembrerebbe che abbiamo detto a quei famosi 130 che non è minimamente di competenza di un amministratore dare un giudizio su ogni singola persona di cui 130 si può pagare o no, il giudizio si può avere, ma si tiene diciamo in mente personale, ma noi non abbiamo detto non paghiamo. Poi vi faccio presente un'altra cosa che noi stiamo approvando un regolamento e i colleghi giuristi presenti in aula sanno che quando si scrivono le regole non si scrivono ad personam o per il 2020, il regolamento dovrebbe essere un regolamento che verosimilmente pone delle regole anche future. Quindi noi non abbiamo detto cancelliamo o non facciamo pagare, viceversa ti posso dire anche caro assessore Marcello, che a questo punto per chi paga e dobbiamo riconoscere che chi paga sempre regolarmente, prevediamo una premialità per chi paga sempre, il senatore D'Alfonso nel decreto cura Italia ha proposto un emendamento fiscale di premialità del ministero dell'economia, inventiamocelo anche noi per non scontentare chi paga come tutti quanti noi paga sempre che poi è il dovere di ognuno pagare. Quindi qui non è il problema di dire non stiamo pagando, il problema è che abbiamo già una situazione che dal 2008 peggiora di giorno in giorno, perdiamo posti di lavoro e tutti noi nei nostri comunicati stampa politici lo ricordiamo, non sappiamo che succederà alle multinazionali, vedi ieri l'ultimo intervento della CGL o quelli del sindaco di qualche giorno fa. Noi rischiamo di avere la catastrofe della perdita di posti di lavoro, probabilmente vi sfugge questo, noi non siamo un ente di polizia fiscale, noi siamo il Comune di San Salvo e non siamo nemmeno un ragioniere. Abbiamo eccellenti tecnici comunali che sanno come reggere il bilancio, io non posso accettare che qui dobbiamo fare discussioni politiche, dobbiamo fare discussioni di scenario e ogni volta ci mettiamo a cavillare sui commi, sul richiamo, il presupposto legislativo, per quello ci sono i tecnici, nel rispetto della legge noi dobbiamo agevolare i cittadini. Ultima cosa e concludo presidente, io non capisco perché, a parte diventa anche antipatico il richiamare ogni volta le commissioni, io in commissione cerco di essere il più possibile o impegni lavorativi purtroppo come tutti quanti, sono un autonomo quindi molto volte non riesco a prendermi il permesso e a qualche commissione sono assente, ma c'è ampia documentazione messa per iscritto, ma io non riesco a capire presidente del consiglio perché io non posso avere un'espressione di voto della maggioranza in consiglio su questo punto, se siamo d'accordo o non siamo d'accordo, io questo non lo posso accettare perché è il momento di dire ai cittadini anche a quei 130, se quei 130 li ritenete cattivi pagatori e li ritenete evasori, ma non mi risulta che siano evasori se ci sono cartelle quindi hanno dichiarato al fisco, se voi li ritenete evasori domani glielo dovete dire, dovete dire a quei cittadini che sono evasori, noi non possiamo avere più un atteggiamento ipocrita che rimanda a colpe dello Stato, della regione, di Equitalia e quant'altro. Io ve dico, su questa materia ci andiamo a fondo, ci andiamo a fondo perché analizzeremo carta per carta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ci sono altri interventi sui punti che stiamo discutendo? Se non ce ne sono il punto numero cinque è il primo. Sì, ma siccome c'è un emendamento presentato al punto numero cinque è chiaro che la dichiarazione di voto credo che sia anche condizionata dall'emendamento. Quindi dicevo, punto numero cinque regolamento generale delle entrate comunali proposte di emendamento da parte del consigliere Travaglini su questo punto. Il parere politico mi pare sia stato già espresso da parte dell'assessore Marcello per quanto riguarda il contenuto dell'emendamento. Dal un punto di vista tecnico regolamentare, il nostro regolamento prevede che gli emendamenti debbano essere presentati di norma 24 ore prima del consiglio, di norma e comunque quando contengono modifiche contabili rispetto alle proposte delle liberazioni del consiglio, devono essere corredate dai pareri degli uffici tecnici. In questo caso il regolamento da un punto di vista, ripeto tecnico, non prevede la presentazione in questo momento dell'emendamento in questione. Per cui nessun tipo di preclusione alla presentazione dell'emendamento di questo tipo anche nella discussione, ma andava presentato prima. Quindi da un punto di vista ripeto regolamentare, io sono costretto a non poter accettare questa proposta per questi motivi. Poi da un punto di vista politico è stato espresso un altro tipo di parere, ma quello si sarebbe potuto poi esplicitare nel voto che in questo caso purtroppo non può essere proposto. Quindi l'emendamento non può essere accolto per i motivi che abbiamo detto. Adesso possiamo quindi dichiarare il voto su tutti e cinque gli argomenti che abbiamo discusso e ha chiesto la parola il consigliere Boschetti giusto?

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Sì per dichiarazione di voto, certamente qualche piccola precisazione restando anche nei limiti temporali che m'impone il regolamento. Per cercare di chiarire anche, lo esprimevo dell'intervento durante la discussione generale, non vorrei che venisse fraintesa la nostra posizione. Noi siamo persone e consiglieri comunali e persone che si occupano di politica e cercano di rappresentare le minoranze all'interno di questo consiglio comunale attraverso la funzione di consigliere comunale per il pagamento delle tasse, lo abbiamo detto tre anni fa, l'abbiamo ribadito due anni fa, l'anno scorso e via riscorrendo. Per noi è importante pagare le tasse e di conseguenza chi poi riceve le tasse quindi la pubblica amministrazione

deve fornire servizi adeguati alla tassazione che viene imposta. A San Salvo le tasse si pagano e si pagano anche in maniera consistente, l'intervento del consigliere Travaglini e poi d'altro canto anche in parte il mio intervento era finalizzato a far pagare le tasse anche a chi è in difficoltà, a chi non riesce a farlo. Questo è un po' lo spirito, cercare di far pagare tutti sperando di far pagare meno come è cara anche la nostra impostazione di carattere politico. Ci rendiamo conto che qui verremo continuamente fraintesi ma noi fino alla noia cercheremo di essere invece su questo punto anche il prossimo anno, sperando di poter presentare emendamenti in tempo. Sinceramente noi ci mettiamo sempre in una posizione costruttiva, noi non cerchiamo di fare mai un'opposizione preconcetta e cerchiamo di essere come lo ricordava il consigliere comunale Gennaro Luciano questa mattina, un'opposizione civile, molti emendamenti sono stati presentati da voi all'ultimo momento e noi abbiamo mai detto A o B o C. Lo faremo anche in futuro, certamente siete maggioranza e avete la poesia di poter dettare come si diceva nel partito comunista la linea, ma per noi non è un questo un problema, l'importante che da un punto di vista politico vengono dette alcune cose e cerchiamo di dirle con forza. C'è un aspetto che sosteneva prima il consigliere Travaglini e qua secondo me il sindaco è d'accordo "non possiamo decidere nel cercare di leggere chi sono i nomi, questo no, è antipatico, questo no" bisogna decidere sulla base di quello che interessa tutti e non si parametra una decisione su quello che vedo scritto su un foglio, perché ci può essere qualcuno che mi sta antipatico e poi decido sulla base di quello, questo il sindaco m'insegna e ci ha insegnato sempre in quel famoso decalogo che ci ha letto e che io porto a mente di Don Sturzo, mai fare una cosa di questo genere qui. Non lo so quello che cos'era però poi casomai lo chiarirà nel prossimo consiglio comunale, ma questo non bisogna comunque farlo. Noi dobbiamo decidere per tutti e su tutti al di sopra di tutti e al di sopra di quello che casomai ci può essere spinto a fare. Quindi sotto questo profilo mi raccomando, sono convinto che il sindaco in questo è garante, il presidente del consiglio conoscendolo storicamente lo sono tutti e due sotto questo profilo e sono convinto che c'è stata una fuga in avanti da parte dell'assessore in relazione a questo principio. Finisco nel dire, spero sindaco che si chiarirà chi deve o meno fare redigere il PEF per quanto concerne la TARI ho chiesto l'acquisizione degli atti per conoscere il parere, i pareri dei legali e non so di chi su chi è competente nel farlo o non farlo, spero che noi cittadini non dobbiamo pagare tasse in più perché un gestore ci dice che non è competente e poi risulta essere competente. Quindi siccome poteva farlo da febbraio il PEF o poteva collaborare così come ha fatto il CIVETA con il sindaco di San Salvo e con un'amministrazione che aiuta il privato a lavorare meglio, poteva benissimo aiutare la pubblica amministrazione il Comune a lavorare meglio, sperando che noi pagassimo da subito quello che ci spetta o meno fare. Quindi spero che la competenza non venga attribuita a loro, perché nel caso in cui dovessero essere stata attribuita a loro fra qualche anno noi cittadini di San Salvo diciamo "guardate abbiamo pagato L. 1000 in più perché uno si è alzano la mattina e ha detto non sono competente" poi invece scopriremo che forse lo era, un centro di imputazione di una piccola responsabilità a chi oggi ci dice che non è competente. Questo è un mio ragionamento e quindi il voto nostro è contrario, del partito democratico su tutti e cinque i punti all'ordine del giorno. Sull'IMU ha ragione la presidente della commissione è un po' ingarbugliata la questione, ma avete fatto il lavoro che dovete fare e quindi votiamo contro perché vorremmo qualcosina di meglio, ma questo è il lavoro che dovevate fare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Io volevo semplicemente puntualizzare gli emendamenti possono essere presentate in aula perché quel "di norma" significa esattamente questo però quando vengono presentati in aula possono essere accolti se non modificano da un punto di vista contabile e ovviamente l'assetto della delibera altrimenti è necessario il parere dell'ufficio, solo questo, quindi in aula può essere presentato benissimo l'emendamento.

Passiamo ai voti del punto numero cinque, approvazione regolamento generale delle entrate comunali. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli 10 mi pare, contrari 5, astenuti nessuno. L'immediata esecutività come lo voteremo anche per gli altri punti, per dare la possibilità nelle more della pubblicazione degli atti di poter espletare i necessari adempimenti che sono conseguenti ovviamente alla necessaria esecutività dell'atto. Quindi chi è favorevole per l'immediata esecutività? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità l'immediata esecutività.

Punto numero sei, approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero sette, approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI adottate nell'anno 2019, art. 107, comma 5, del decreto 18 del 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero otto, approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è

contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero nove, approvazione aliquote IMU anno 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

TARI



Indice

TARI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Presupposto
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 7. Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 8. Produzione di rifiuti speciali e non assimilati
- Art. 9. Determinazione della base imponibile
- Art. 10. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12.- Piano finanziario
- Art. 13. Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 14. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 15. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16. Obbligazione tributaria
- Art. 17. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 18. Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 19. Riduzione tariffarie del tributo
- Art. 20. Altre riduzioni, ed esenzioni
- Art. 21. Cumulabilità di riduzioni
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo provinciale
- Art. 24. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 25. Versamenti
- Art. 26. Importi minimi
- Art. 27. Verifiche e controlli
- Art. 28.- Sanzioni e interessi
- Art. 29. Riscossione Coattiva
- Art.30. Funzionario Responsabile del Tributo
- Art. 31. Rimborsi e Compensazioni
- Art.32. Trattamento dei dati personali
- Art. 33. Norme di Rinvio

Art. 1 Oggetto

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- 2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge n.147/2013 e s.m.i., al D.P.R. 27/04/1999, n.158 e s.m.i., al regolamento comunale di igiene urbana adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia.
- 4. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
- 5. a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- 6. b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- 7. c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 2. - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 8. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 9. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 10.Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 11. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 12. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.:
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 1 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- I rifiuti non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di cui all'art.13 comma 4 lett b) del presente regolamento.

Art. 4. - Presupposto

- 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani siti nel territorio del comune o siti nei territori dei comuni confinanti, cui viene garantito il servizio.
- 2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 5. – Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6. – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
- 2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa), mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7. - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

 solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- rispostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili con superfici coperte limitatamente alla parte di tali locali con altezza uguale o inferiore a 2 mt.;

Utenze non domestiche

- locali dove si formano, esclusivamente, di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente regolamento;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli uffici, magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, in ogni caso sono soggette al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui allegato 1;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere (non magazzini), locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana:
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione:
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere aree destinate al pubblico;
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- i locali e le aree detenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgono attività di protezione civile. Tali superfici devono essere destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività. Ai fini del riconoscimento dell'esonero, la richiesta deve pervenire all'ufficio Tributi del Comune entro il termine previsto all'art.24, corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe dell'ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, attività, svolgimento della propria si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno.
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- 2. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- 3. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- 4. locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
- 5. ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 8. Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.

Ai sensi dell'art.1 comma 649, terzo periodo, della legge 147/2013 per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di

area e della parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati nel processo produttivo. Restano assoggettati alla tariffa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

2. Nell'ipotesi in cui non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie,	30%
stamperie e incisioni.	
Autocarrozzerie, autofficine	
meccaniche,autofficine di	30%
elettrauto, verniciatura,	
motoriparatori, gommisti,	
galvanotecnici, e fonderie,	
Distributori di carburante,	
autoservizi, autolavaggi,	15%
autorimessaggi, officina di	
carpenteria metallica, marmisti,	
vetrerie, pelletterie e zincaturifici,	
serramentisti,	
Lavanderie, laboratori fotografici,	
eliografie, gabinetti medici,	10%
dentistici, radiologici, e laboratori	
odontotecnici, laboratori di analisi,	
farmaceutici.	
Qualsiasi altra attività non prevista	20%
nell'elenco	

3. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella

dichiarazione TARI originaria o di variazione fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o delle zone ibride previste dal comma 2, l'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.

4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 9. - Determinazione della superficie tassabile

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
- 2. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
- 3. Dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art.1 comma 645, della legge n 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
- 5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 6. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 2,00 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'articolo 8.

Art. 10. – Istituzione Scolastiche Statali

- 1. Alle istituzioni scolastiche statali si continuano ad applicare le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008 n.31.
- 2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11. – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12. - Piano finanziario

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti:
- 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13. - Determinazione delle tariffe del tributo

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
- 2. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nelle tabelle successive.
- 3. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 4. In virtù delle norme del D.P.R 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obbiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti classificazioni delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

Utenze non domestiche BASE								
Elenco delle categorie								
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti								
Cat	Sott	Descrizione						
4		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi						
1		culto						
2		Cinematografi e teatri						
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta						
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi						
5		Stabilimenti balneari, piscine e simili						
6		Esposizione e autosaloni						
7		Alberghi con ristorante						
8		Alberghi senza ristorante						
9		Case di cura e di riposo						
10		Ospedali e cliniche private						
11		Uffici, agenzie, studi professionali						
12		Banche ed istituti di credito						
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli						
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze						
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato						
16		Banchi di mercato beni durevoli						
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista						
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname,						
19		idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto						
19		Carrozzeria, automicina, elettrauto Carrozzeria/autofficine/elettrauto						
		Gommista						
20		Attività industriali con capannoni di produzione						
21		Attività artigianali di produzione beni specifici						
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub						
23		Mense, birrerie, amburgherie						
24		Bar, caffè, pasticceria						
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari						
26		Plurilicenze alimentari e/o miste						
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio						
28		Ipermercati di generi misti						
29		Banchi di mercato generi alimentari						
30		Discoteche, night club e sale giochi			_			

- 5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
- 6. Ogni anno, con propria Deliberazione Consiliare da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli normativi previsti per la copertura integrale dei costi e degli oneri relativi, l'Ente può variare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e le relative tariffe del tributo, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 14. - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato all'art. 13 comma 4b).
- 2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.
- 3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 15. – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di estrazione della bollettazione dell'anno di competenza della tariffazione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dalla data di dichiarazione dell'utente supportata dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate dai contribuenti, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

- 3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso di:
 - servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, o nel territorio nazionale;
 - anziano collocato in casa di riposo;
 - comunità di recupero;
 - · centri socio-educativi;
 - istituti penitenziari;
- 4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi.

Art. 16. – Obbligazione tributaria

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza <u>a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nei termini indicati dal successivo articolo 24.</u>
- 2. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
- 2. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione e comunque non oltre i termini di decadenza dell'attività accertatrice.
- 3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.31.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 17. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio ed in sito gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza da inoltrare entro il 31 gennaio dell'anno di effettuazione dell'attività, nella quale si dichiari di aver attivato il "compostaggio" domestico in modo continuativo secondo le modalità che saranno previste da apposito Regolamento.

Art. 18 – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviato al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione KD approvato dall'Ente per la specifica categoria secondo la seguente formula:

	Kg. rifiuti recuperati			
calcolo della % di recupero =		Χ	100	
·	Kd. assegnato x superficie tassabile			

- 2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adequata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.
- 3. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 19. – Riduzioni tariffarie del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30 %**;
- b)fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
- c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 30%**, a condizione che:
- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
- 2. A decorrere dal 01/01/2015 in applicazione da quando disposto dall'art.9bis commi 1 e 2 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La Tari dovuta per tali unità immobiliari è ridotta nella misura di due terzi.
- 3. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell' ufficio tributi, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 24, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
- 4. La tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:
 - immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60 %.

Art.20. - Altre riduzioni ed esenzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) E' prevista la riduzione del **20**% della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa</u> per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, <u>da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa ;</u>
 - b) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fis</u>sa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 comma 3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo, in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, <u>da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo</u> per la verifica della condizione agevolativa;
 - c) E' prevista la riduzione massimo del **20%** della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa,</u> quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD;
 - d)E' prevista la riduzione del 20% della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa:
 - -per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade nel territorio comunale, la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto

formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;

Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall' ufficio tributi e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 24, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

- 2. Solo per l'anno 2020, per le attività economiche obbligate alla sospensione dell'attività durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, è prevista una riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura.
- 3. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'art.57-bis del decreto-legge 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite da Arera.—
- 4. il costo delle riduzioni sopra indicate, è finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 21. – Cumulabilità di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 22. - Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
- 10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 23. - Tributo Provinciale

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.
- 3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione con individuazione codice tributo modello F24, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 24. – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata prioritariamente a mezzo PEC, direttamente presso il protocollo dell'Ente, a

mezzo posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data di trasmissione nel caso di PEC.

- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le variazioni.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, PEC, mail, recapito telefonico, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante anagraficamente dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni;
- g) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti ma dimoranti;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, mail, PEC, recapito telefonico;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
- 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo.

(10 B 5 C 10 17

Art. 25. - Versamenti

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:

- POS, sportelli ATM, ecc.
- Pago PA
- 1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati nel successivo articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze domestiche e non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
- 2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs .n. 504/1992.
- 3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.
- 4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo e potrà essere inviato esclusivamente a mezzo PEC o per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
- 5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
- 6. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in almeno tre rate scadenti il giorno 30 dei mesi di Aprile, Luglio e Ottobre o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 8. Il Comune provvede al riversamento alla provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
- 9. In caso di mancato o parziale pagamento, dell'importo richiesto alle prescritte

scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata a/r o posta elettronica certificata di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e commi dal 792 al 795 della L.160/2019, e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 26. – Importi minimi

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
- 2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27. - Verifiche e controlli

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della L.296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni;

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi con modalità informatiche:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L.296/2006, e dei commi dal 792 al 795 L.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24 bollettino o altre modalità.
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28. - Sanzioni e Interessi

- 1. In caso di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
- 2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 s.m.i. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo come previsto al comma 699 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

- 7. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo PEC, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
- 8. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. Si applicano altresì le norme dell'art. 10 bis L.157/2019 di conversione del D.L.124/2019 sul ravvedimento operoso;
- 9. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
- 10.La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 29. - Riscossione Coattiva

- 1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 28, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 30 - Funzionario Responsabile del Tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi.

Art. 31- Rimborsi e Compensazioni

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
- 2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui all'articolo 28 comma 10 relativo al calcolo degli interessi.

- 3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
- 4. Non si fa luogo a rimborso se il contribuente non risulta in regola con i pagamenti riferiti ad annualità precedenti o successive a quelle per le quali si è chiesto il rimborso.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con quelli dovuti a titolo di TARI secondo modalità da concordarsi con l'ufficio competente. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Al fine di poter accedere alla compensazione il contribuente deve avanzarne richiesta.
- 6. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 33 – Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegato 1

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 15

Ufficio Proponente: Ufficio: tarsu - tosap

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.-

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: tarsu - tosap)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/05/2020 II Responsabile di Settore

Rag.a Angiolina Colameo

Parere Contabile -

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2020 Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Nicola DI NARDO

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE (EUGENIO SPADANO)

IL SEGRETARIO GENERALE (DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

[X] ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

[X] ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 29/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE (DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li «18/06/2020»

IL SEGRETARIO GENERALE ("Dott.Aldo D'Ambrosio")